



Sintesi ANIT - 29 Dicembre 2008

## DETRAZIONI 55%: le novità

1. **Modifiche possibili al DL 185 /2008- art. 29 e art. 35 in base agli emendamenti proposti nella seduta del 18 dicembre**
2. **Commenti e collegamenti**
3. **Emendamenti di modifica al DL 185/2008- testo resoconto di seduta**

### 1. Modifiche e testo coordinato DL 185/2008 ed emendamenti

Il DL 185/2008 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" verrà definitivamente discusso nelle sedute della Camera del 8, 9, 10 gennaio 2009.

Nella seduta del 18 dicembre 2008 e ripresa il 22 dicembre 2008 sono stati proposti una serie di emendamenti per la modifica del decreto legge in oggetto.

Di seguito si riporta un testo coordinato con le possibili variazioni rispetto all'originale DL 185/2008.

<i>Testo DL 185/2008</i>	<i>Emendamenti</i>	<i>Testo corretto</i>
<p><b>Art. 29.</b> <b>Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali</b></p> <p>1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al</p>		<p><b>Art. 29.</b> <b>Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali</b></p> <p>1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, <b>dell'articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002<sup>(1)</sup></b>, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del</p>

<p>presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.</p>	<p><i>Al comma 1, dopo le parole:</i> della legge 27 dicembre 2006, n. 296, <i>sopprimere le seguenti:</i> e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p><i>Conseguentemente sopprimere i commi da 6 a 11</i></p>	<p>principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, <del>e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,</del> si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.</p>
<p><b>2.</b> Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, di 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 654 milioni di euro per l'anno 2010 e di 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è regolato come segue:</p> <p>a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;</p> <p>b) per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate</p>	<p><i>Al comma 2, sopprimere la lettera a) e,</i></p> <p><i>alla lettera b), sopprimere le parole:</i> successiva a quello di cui alla lettera a).</p>	<p><b>2.</b> Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, di 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 654 milioni di euro per l'anno 2010 e di 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è regolato come segue:</p> <p><del>a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;</del></p> <p>b) per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate</p>

<p>vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).</p>		<p>vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta <del>successiva a quello di cui alla lettera a).</del></p>
<p><b>3.</b> L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:</p> <p>a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta e' possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilita' finanziarie, negli esercizi successivi;</p> <p>b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche' nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).</p>	<p><i>Al comma 3, sopprimere la lettera a).</i></p>	<p><b>3.</b> L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:</p> <p><del>a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta e' possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilita' finanziarie, negli esercizi successivi;</del></p> <p>b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche' nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).</p>
<p><b>4.</b> Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.</p> <p>L'utilizzo del credito d'imposta per il quale e' comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva l'ipotesi di incapacienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso,</p>		

<p>nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo</p>		
<p><b>5.</b> Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo e' approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento e' attivata la procedura per la trasmissione del formulario.</p>		
<p><b>6.</b> Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi restando i requisiti e le condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonché nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente articolo.</p>		
<p><b>7.</b> Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per</p>	<p><i>Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2008 e</i></p> <p><i>sostituire le parole: 82,7, 185,9,</i></p>	<p><b>7.</b> Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al <b>31 dicembre 2008</b> <sup>(2)</sup>, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a <b>142,7</b> milioni di euro per l'anno 2009, a <b>226</b> milioni di euro per l'anno 2010, e <b>344,8</b> milioni di euro per l'anno</p>

<p>l'anno 2011. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati.</p> <p>La fruizione della detrazione e' subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p>314,8 con le seguenti: 142,7, 226, 344,8.</p>	<p>2011<sup>(3)</sup> L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati.</p> <p>La fruizione della detrazione e' subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate.</p>
<p><b>8.</b> Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello da utilizzare per presentare l'istanza di cui al comma 7, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.</p>		
<p><b>9.</b> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'istanza di cui al comma 7 e' presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi, l'istanza e' presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.</p>	<p>a) <i>sostituire il comma 9 con il seguente:</i>  9. Per le spese sostenute nei periodi di imposta di cui al comma 7, l'istanza è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.;</p>	<p><b>9. Per le spese sostenute nei periodi di imposta di cui al comma 7, l'istanza è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno;</b> <sup>(2)</sup></p>
<p><b>10.</b> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008 per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della citata legge n. 296 del 2006, non</p>	<p>b) <i>sopprimere il comma 10</i></p>	<p>----- <sup>(4)</sup></p>

<p>presentano l'istanza di cui al comma 7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.</p>		
<p>11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare sul sito Internet della medesima Agenzia e' comunicato l'esaurimento degli stanziamenti di cui al comma 6.</p>		

## 2. Commenti e collegamenti

(1) Testo articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002- commi 1 e 2

(omissis)

**DL n. 138 /2002- Art. 5.  
Monitoraggio dei crediti di imposta**

1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, delle autorizzazioni di spesa, ovvero delle previsioni di minori entrate. I soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonche' le modalita' per il controllo dei relativi flussi.

Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono piu' fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.

(omissis)

-----

(2) Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al **31 dicembre 2008**, i contribuenti inviano ...(omissis) ... apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa.

...ossia....

Viene eliminato, per le spese sostenute nell'anno 2008, l'obbligo di invio dell'istanza e quindi verifica del rispetto dei limiti di spesa.

-----

(3) Vengono aumentati i tetti per il contributo.

I limiti di spesa passano da :

- ❖ 82, 7 a 142,7 milioni di euro per l'anno 2009,
- ❖ 185,9 a 226 milioni di euro per l'anno 2010,
- ❖ 314, 8 e 344,8 milioni di euro per l'anno 2011

-----

(4) I contribuenti che ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, **NON** beneficiano PIU' di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute.

---

### **3. Emendamenti di modifica al DL 185/2008 - testo resoconto di seduta**

**CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA**  
**Resoconto delle Commissioni riunite**  
**V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)**

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2008

ALLEGATO

**DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo.**

**EMENDAMENTI RIFORMULATI**  
**ART. 29.**

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinati dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno*

**7**

2008.

**29. 47. (Nuova formulazione)** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, dopo le parole:* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, *sopprimere le seguenti:* e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*Conseguentemente sopprimere i commi da 6 a 11.*

*Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinati dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

**29. 45. (Nuova formulazione)** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a) e, alla lettera b), sopprimere le parole:* successiva a quello di cui alla lettera a).

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinati dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

**29. 41. (Nuova formulazione)** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 7, sostituire le parole:* 31 dicembre 2007 *con le seguenti:* 31 dicembre 2008.

*Conseguentemente:*

*a) sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Per le spese sostenute nei periodi di imposta di cui al comma 7, l'istanza è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.;

*b) sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

*1-ter* Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinati dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 150 milioni a decorrere dall'anno 2008.

**29. 42. (Nuova formulazione)** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 7, sostituire le parole:* 31 dicembre 2007 *con le seguenti:* 31 dicembre 2008 *e sostituire le parole:* 82,7, 185,9, 314,8 *con le seguenti:* 142,7, 226, 344,8.

*Conseguentemente:*

*a) sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Per le spese sostenute nei periodi di imposta di cui al comma 7, l'istanza è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.;

*b) sopprimere il comma 10;*

*c) all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

*1-ter* Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinati dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 150 milioni per l'anno 2010.

**29. 43.** *(Nuova formulazione)* Borghesi, Messina, Cambursano, Barbatto.

*Sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente, all'articolo 35, dopo le parole: pari complessivamente a aggiungere le seguenti:* 4,5 milioni di euro, per l'anno 2008 cui si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e.

**29. 23.** *(Nuova formulazione)* Baretta, Fluvi, Lulli, Mariani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchino, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti, Lenzi, Gozi, Giachetti, Garavini.

**NOTA: Si ricorda che quanto riportato nel presente documento riguarda delle proposte di modifica al Decreto Legge 185 del 2008, non è ancora stato ufficializzato a livello governativo da nessun decreto o altro documento legislativo.**